

## Protocollo per la notificazione a mezzo posta elettronica certificata da parte degli Avvocati ex l. 53/1994

Il Tribunale di Pordenone e l'Ordine degli Avvocati di Pordenone,

- preso atto che dal 24 maggio 2013, a seguito della pubblicazione del Decreto 3.4.2013 n. 48 "Regolamento recante modifiche al D.M. n. 44/2011, concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione", sono divenute efficaci le modifiche alla L. 53/1994 che hanno esteso agli avvocati la facoltà di notificazione a mezzo PEC;
- ritenuto che al fine del più efficace utilizzo dello strumento, pur ribadita la libertà di determinazione di ogni singolo magistrato, sia necessario fornire alcuni indirizzi interpretativi condivisi;
- visto il provvedimento 16 aprile 2014, contenente le Specifiche Tecniche di cui all'art 34 del D.M. 44/2011, che all'art 19-bis disciplina i formati consentiti, ai sensi dell'art 18 c 1 del D.M. 44/2011, per le notificazioni previste dall'articolo 3-bis L.53/94, nonché le modalità di trasmissione per via telematica all'ufficio giudiziario delle ricevute di avvenuta notificazione;
- visto l'articolo 46 del D.L. 90/2014, che aggiungendo il comma 4-bis all'articolo 7 della L.53/94, ha eliminato la necessità di richiedere l'autorizzazione al proprio Consiglio dell'Ordine.

formulano le seguenti linee guida predisposte dalla Commissione mista per il Processo Telematico, previa consultazione con la Presidenza del Tribunale e con il Magistrato di riferimento per l'informatica, ai fini della verifica della regolarità del contraddittorio.

### 1. L'indirizzo PEC del notificante e del notificato

L'indirizzo di PEC a cui eseguire la notificazione (destinatario) deve risultare da pubblici elenchi; l'indirizzo di PEC dal quale si esegue la notificazione (mittente) deve anche esso risultare da pubblici elenchi.

Si tratta, attualmente, dei seguenti indirizzi:

- 1) INI-PEC (Indice nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti) ([www.inipec.gov.it](http://www.inipec.gov.it));
- 2) registro delle imprese presso le CCIAA;
- 3) indice delle Pubbliche Amministrazioni ([www.indicepa.gov.it](http://www.indicepa.gov.it));
- 4) Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (ReGIndE).

Ad essi si aggiungeranno:

- 5) domicilio digitale del cittadino (quando sarà attivata la nuova anagrafe della popolazione residente - ANPR) (art. 3 bis D.Lgs. 7.3.2005 n.82 – Codice dell'amministrazione digitale)
- 6) elenco degli indirizzi PEC delle Pubbliche Amministrazioni tenuto dal Ministero della Giustizia (art.16, comma 12, D.L.179/2012).

### 2. Composizione del messaggio di PEC

Il messaggio di PEC deve indicare nell'oggetto la dizione: «notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994».

In allegato al messaggio occorre inserire:

- A. L'atto da notificare che deve essere in formato PDF. Esso può essere:

## Protocollo per la notificazione a mezzo posta elettronica certificata da parte degli Avvocati ex l. 53/1994

- ottenuto per scansione da un originale analogico;
  - un documento originale informatico redatto secondo le medesime specifiche tecniche degli atti da depositare telematicamente in cancelleria. (es. ricorso per ingiunzione predisposto dall'avvocato direttamente in formato elettronico);
  - un documento originale informatico estratto, con tecniche informatiche, dal fascicolo di cancelleria (es: scaricato accedendo al fascicolo informatico oppure ricevuto come allegato ad una notificazione telematica);
- B.** Eventuale procura alle liti, sempre in formato PDF (art. 18 comma 5 D.M. 44/2011).
- C.** La relazione di notificazione (riportante quanto previsto dall'art. 3-bis, comma 5, della L.53/94), che va predisposta su documento informatico separato e necessariamente sottoscritta con firma digitale; essa contiene l'eventuale asseverazione di conformità all'originale dell'atto da notificare, nel caso questo sia stato ottenuto per scansione –copia per immagine- da un originale analogico (art. 3-bis, comma 2, della L.53/94).

Nel caso di apposizione di firma digitale, è possibile utilizzare sia la firma CADES (formato .p7m) che quella PAdES<sup>1</sup>, inserita all'"interno" del file PDF: è consigliabile quest'ultima opzione, al fine di permettere al destinatario di aprire il file utilizzando semplicemente il programma di lettura del formato PDF.

Prima dell'invio del messaggio, accertarsi di richiedere la ricevuta di avvenuta consegna di tipo completa (art. 18 comma 6 D.M. 44/2011): questo permette al notificante di dimostrare immediatamente cosa ha inviato, semplicemente aprendo la ricevuta, la quale riporterà gli stessi identici file notificati (atto, procura, relazione, ecc).

La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione (RAC) e, per il destinatario, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna (RdAC), ai sensi dell'art. 3-bis, comma 3, della L.53/94.

### 2. Prova della notificazione

Non essendo ancora del tutto possibile procedere al deposito dell'atto notificato con modalità telematiche, e comunque in ogni caso di deposito cartaceo delle copie degli atti notificati telematicamente, ai sensi dell'art. 9, comma 1-bis e 1-ter, L. n° 53/1994 l'avvocato produrrà la stampa ("*estrap copia su supporto analogico*"):

- del messaggio di posta elettronica certificata;
- dei suoi allegati;
- della ricevuta di accettazione, che individua il momento di perfezionamento della notifica per il soggetto notificante;
- della ricevuta (completa) di avvenuta consegna, che individua il momento di perfezionamento della notifica per il soggetto notificato;

Inoltre produrrà la stampa della videata del pubblico elenco da cui è stata estratto l'indirizzo PEC del destinatario.

<sup>1</sup> Per la differenza tra il formato di firma CADES e PAdES è possibile consultare il seguente sito:  
[http://www.agid.gov.it/sites/default/files/linee\\_guida/firme\\_multiple.pdf](http://www.agid.gov.it/sites/default/files/linee_guida/firme_multiple.pdf)

## Protocollo per la notificazione a mezzo posta elettronica certificata da parte degli Avvocati ex l. 53/1994

Tale documentazione sarà elencata in una unica nota di deposito<sup>2</sup> recante in calce l'attestazione di conformità ai documenti informatici da cui le copie cartacee sono tratte, ai sensi dell'art. 23, comma 1, del D.Lgs. n. 82/2005, che quindi non dovrà essere apposta sui singoli documenti.


Non devono essere estratte e prodotte copie cartacee del file "daticert.xml" allegato sia alla ricevuta di accettazione, sia a quella di avvenuta consegna. Non deve inoltre essere estratta e prodotta copia del file "postacert.eml" allegato alla ricevuta di avvenuta consegna, dato che lo stesso corrisponde alla PEC inviata e ai suoi allegati, dei quali è già stata estratta copia cartacea.

### 3. Esonero dall'onere di apposizione della marca

A differenza della notifica tramite posta ordinaria, nel caso di notifica via PEC non sono dovuti l'apposizione della marca, l'autorizzazione del Consiglio dell'Ordine né la tenuta del registro cronologico di cui all'art. 8 L. 53/1994.


Pordenone, li 13/11/2014

Il Presidente  
dell'Ordine degli Avvocati di Pordenone  
Avv. Giancarlo Zannier



---

Il Presidente  
del Tribunale di Pordenone  
Dott. Francesco Pedoja



---

<sup>2</sup> L'attestazione con unica nota di deposito è frutto di un'intesa con il Tribunale di Pordenone e potrebbe non essere valida in altri Tribunali, per i quali è opportuno conoscere prima se anzidetta modalità è condivisa oppure se l'attestazione dovrà essere apposta su ogni singolo documento stampato.